
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

Regole generali

Una quota dei contributi versati per i lavoratori regolarmente iscritti all'INPS serve per **assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione**, causata dall'estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

L'indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, **compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari**.

Non è necessario che lo stato di disoccupazione sia assoluto:

- l'indennità è riconosciuta quando si perde l'attività principale da cui si ricava il reddito maggiore;
- si può ricevere l'indennità di disoccupazione anche se si sta svolgendo un'attività stagionale.

Esistono diverse forme di indennità di disoccupazione, distinte in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti:

- **indennità ordinaria**
- **indennità ordinaria con requisiti ridotti**
- **trattamento speciale per l'edilizia**
- **trattamento speciale per operai agricoli**

I trattamenti sono detti 'speciali' in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

- ha percepito l'indennità per tutte le giornate previste;
- viene avviato dalle agenzie di lavoro ad una nuova attività;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Indennità ordinaria

A chi spetta

L'indennità di disoccupazione ordinaria spetta:

- ai lavoratori **licenziati** (non a quelli che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa);
- a partire dal 17 marzo 2005, ai lavoratori che sono stati **sospesi** da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro.

Il lavoratore per avere diritto all'indennità deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- almeno **52 settimane di contribuzione** nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno **2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria**, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda;
- dichiarazione, effettuata presso il Centro per l'Impiego competente, di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

I lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale **sono esclusi dall'obbligo assicurativo alla disoccupazione**.

Pertanto, non possono ricevere le prestazioni di disoccupazione.

Comunicazione al Centro per l'impiego

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l'impresa è tenuta a comunicarlo allo Sportello unico e al Centro per l'impiego **entro 5 giorni**.

Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, **non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro**, al Centro per l'impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell'elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

Quanto spetta

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, l'indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 60% della retribuzione – percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro – per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.

Per quanto tempo

Dal 1° gennaio 2008 l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8 mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un'età pari o superiore a 50. anni (L'età da considerare è quella posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di **65 giorni**.

La domanda

La domanda per ottenere l' indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (mod. DS 21), può essere presentata, **entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro**, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

Attenzione. I lavoratori extracomunitari, in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno o di rinnovo, devono presentare anche la seguente documentazione:

se in attesa di rilascio del primo permesso

- copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno, rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione al momento dell'ingresso in Italia;
- ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta del permesso stesso, rilasciata dall'ufficio postale.

se in attesa di rinnovo del permesso

- ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, rilasciata dall'ufficio postale;
- copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.

Il pagamento

L'indennità può essere riscossa:

- con assegno circolare;
- con bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Indennità di disoccupazione ordinaria per l'agricoltura

A chi spetta

L'indennità ordinaria per l'agricoltura spetta:

- agli operai iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.

Requisiti necessari

Il richiedente deve

- essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda;
- avere almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- avere 102 giorni di contribuzione nel biennio formato dall'anno per il quale si fa domanda e da quello precedente.

Quanto spetta e per quanto tempo

L'indennità è corrisposta:

- nella misura del 30% della retribuzione convenzionale o, se superiore, del salario medio giornaliero;
- per un numero di giorni pari a quello di effettivo lavoro nell'anno.

La domanda

La domanda va presentata alla sede INPS competente **dal 1° gennaio al 31 marzo** dell'anno successivo a quello della disoccupazione.